

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

20° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GIOVANELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2242-B) *Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 5	
COLLA (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>)	...	5
MATTIOLI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	4, 5
VELTRI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	5

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2242-B) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2242 torna dalla Camera dei deputati per una nuova approvazione da parte nostra. Il testo contiene alcune modifiche che comunque non stravolgono il testo approvato dalla nostra Commissione.

Anzitutto il comma 2 dell'articolo 1 viene completamente soppresso. Esso conteneva la dettagliata specificazione di ben otto cosiddette iniziative di supporto introdotte al comma 1 del medesimo articolo. L'abrogazione operata dalla Camera in sostanza amplia ancora di più la facoltà di sviluppare da parte del Ministero dell'ambiente – d'altronde la limitazione è contenuta già al comma 1 dove si parla di «ambito delle proprie competenze» – le iniziative di supporto tese a migliorare l'efficienza del Ministero, in particolare relativamente all'utilizzazione dei cofinanziamenti europei. Mi pare che l'abrogazione del comma 2 quindi non sia essenziale dal punto di vista giuridico, anche se toglie un chiarimento, che figurava nel testo originario, circa il modo in cui si intende dare attuazione al comma 1 dell'articolo 1.

La seconda modifica rilevante – le altre sono tutte formali – riguarda l'articolo 4, che come è noto istituisce cinque nuovi parchi. L'istituzione dei cinque nuovi parchi ha sollevato una certa discussione anche nel paese. Per alcuni si tratta di sviluppare parchi già esistenti, per altri si utilizza del territorio già predestinato a parco nazionale (ad esempio per l'Asinara: si era discusso se farne un parco o una riserva). Infine per le Cinque Terre si tratta del passaggio a parco nazionale di un'area regionale. Questi tre parchi erano stati sollecitati dal sistema dei poteri locali, a cominciare dalle regioni, dalle province e dai comuni. Noi avevamo aggiunto i parchi dell'Alta Murgia e dell'Appennino tosco-emiliano, utilizzando la disposizione della legge n. 394, cioè trasformando quelle aree in parchi effettivi.

Su questo punto, anche prima della conferenza nazionale sui parchi, che ha avuto un notevole successo – ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'agricoltura – si è aperta una discussione. L'istituzione di nuovi par-

chi è apparsa in sintonia con una tendenza, una tensione e un movimento profondo nel paese, orientati alla valorizzazione delle aree protette e dei parchi, in un clima mutato anche in senso critico nei confronti della legge n. 394, la cui riforma ci accingiamo ad esaminare sulla base dei molti disegni di legge che sono stati presentati.

Nel frattempo la Camera si avvia a concludere l'indagine conoscitiva: è stato presentato un documento che però non è stato ancora discusso e approvato. Anche noi ci accingiamo a concludere la nostra indagine, previa visita ai parchi del Mezzogiorno intorno alla data del 10 ottobre; successivamente è calendarizzata una discussione.

La soppressione al comma 1 dell'articolo 4 dei punti *a*) (Alta Murgia) e *c*) (Appennino tosco-emiliano) rallenta un pochino questo processo, in particolare per l'Alta Murgia perchè alla soppressione non si accompagna alcuna altra indicazione di legge. Tuttavia, da parte della regione e degli enti locali vi è un forte interessamento e vi è l'intenzione di istituire semmai un parco regionale.

Per quanto riguarda il parco dell'Appennino tosco-emiliano, si sono sollevati alcuni conflitti territoriali, per cui la soppressione dell'indicazione secca dell'istituzione del parco dell'Appennino tosco-emiliano è accompagnata da alcune precisazioni circa la delimitazione territoriale: si indicano tre province, Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, e si stabilisce una procedura per eventuali allargamenti successivi, nonché l'obbligo dell'intesa con le regioni Emilia Romagna e Toscana che avevano manifestato riserve chiedendo modifiche alla legge n. 394 in direzione della concertazione obbligatoria con le regioni. Il nuovo testo inoltre traduce in legge l'ordine del giorno da noi votato ed accolto dal Governo riguardante il consenso dei comuni in riferimento alla perimetrazione.

Questa soluzione mi pare positiva: essa rimane aperta a sviluppi successivi e rafforza le responsabilità locali nell'istituzione del parco.

Gli altri emendamenti come dicevo sono tutti di forma, compreso quello che specificando al comma 12 (ex comma 10) dell'articolo 4 le parole «sviluppo e supporto all'attività dei parchi», sostanzia un contenuto previsto già nella precedente versione.

C'è infine un cambiamento molto significativo: la soppressione del comma 6 dell'articolo 8, in materia di dichiarazione di inizio attività che avevamo recentemente esteso ai centri storici. Si tratta di quell'ambito legislativo che prese le mosse alcuni anni fa da una modifica apportata ad un decreto dell'allora Governo Berlusconi che introduceva il principio del silenzio-assenso. Successivamente fu introdotta questa forma di autocertificazione, la dichiarazione di inizio di attività, con tutta una serie di limitazioni e di condizioni anche territoriali, come l'esclusione delle zone A. Recentemente, in sede di manovra finanziaria, questa procedura, di cui si è verificata la discreta efficacia ai fini delle trasformazioni edilizie minori - c'è un elenco preciso come voi ricorderete - è stata definitivamente approvata ed è felicemente in funzione in tutti i comuni.

Nel disegno di legge n. 2242, il Governo aveva proposto un emendamento da noi accolto e approvato che precisava ulteriormente l'ambi-

to e le condizioni di esercizio di questa procedura, aggiungendo le parole «delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non comportino l'aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari e rispettino le originarie caratteristiche tipologiche e costruttive». Una aggiunta che, per la verità, non modifica con chiarezza la precedente previsione, che sostanzialmente già conteneva limitazioni di questo segno, anche se espresse con parole diverse.

Noto che il sottosegretario Mattioli ha un'espressione interrogativa, ma vorrei sottolineare che in questo caso siamo nell'ambito della difficile interpretazione giuridica. La Camera dei deputati ha soppresso questo emendamento, che in Senato era stato approvato; ritengo di potermi esprimere favorevolmente rispetto a quanto fatto presso l'altro ramo del Parlamento, dal momento che è difficile per tutti stabilire l'effettiva portata giuridica di questa modifica: infatti, si tratta semplicemente di un cambiamento della nomenclatura giuridica di alcune limitazioni che agivano proprio sul terreno stretto del contenzioso giuridico.

Voglio ricordare anche una ragione di merito a favore di questa considerazione: è bene che le norme – soprattutto in questo caso – abbiano il tempo di consolidarsi nella pratica ed anche nella giurisprudenza, perchè è opportuno uscire da un regime di modifica normativa pressochè mensile o semestrale, che toglie volutamente la certezza del diritto e dà spazio all'abuso, al contenzioso e a volte a tutte e due le cose insieme.

Questa è l'ultima modifica significativa che la Camera dei deputati ha approvato al disegno di legge in esame.

Stante l'importanza del provvedimento nel suo insieme, per alcuni suoi aspetti delicati, e considerato l'impegnativo lavoro svolto da codesta Commissione sin qui, credo sia opportuno approvare tale disegno di legge nella formulazione proposta dalla Camera dei deputati, in modo che esso sia immediatamente efficace; diversamente, infatti, decadrebbero le disponibilità finanziarie del Ministero dell'ambiente per l'intero anno in corso e si registrerebbero inevitabilmente anche dei contraccolpi legati all'inefficienza del Ministero, dal momento che il provvedimento dovrebbe riuscire faticosamente a garantire se non altro un assetto più stabile al suo quadro-dirigenza e alla parte più rilevante del suo personale.

Avverto che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 5^a. Informo, inoltre, che il Gruppo Lega Nord-per la Padania indipendente ha presentato vari emendamenti al provvedimento in titolo.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, vorrei far presente un errore nel testo dal punto di vista dell'*editing*, che non è stato rettificato alla Camera dei deputati. Il comma 2 dell'articolo 8 recita: «1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto...»; bisognerebbe, invece, apportare la seguente modifica: «1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge...».

Non si tratta di un emendamento perchè siamo in presenza – ripeto – di un semplice errore materiale di *editing*. Questo è quanto mi è stato suggerito dall'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una questione piuttosto delicata.

Se ho ben compreso, il capoverso 1-*bis* non si inserisce nel testo del disegno di legge che stiamo approvando, bensì in quello del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67. Pertanto, la formulazione originaria può essere quella giusta.

Nel caso in cui il senso dell'osservazione svolta dal sottosegretario Mattioli fosse invece quello di voler modificare la data, allora si tratterebbe di un emendamento sostanziale: in tal caso saremmo costretti a rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati.

Quindi, se il Governo non intende presentare un emendamento in proposito, ritengo sia opportuno evitare una correzione in tal senso.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro aperta la discussione generale.

VELTRI. Signor Presidente, intervengo brevemente per rilevare come il testo approvato dalla Camera dei deputati non stravolga assolutamente quello da noi licenziato dopo aver discusso e modificato il provvedimento presentato dal Governo.

Ritengo, quindi, che il testo al nostro esame si possa approvare, anche in modo rapido essenzialmente alla luce del contenuto dell'articolo 6, che riguarda alcuni provvedimenti inerenti al personale del Ministero dell'ambiente, e del contenuto dell'articolo 9, relativo alla possibilità di utilizzare le risorse finanziarie previste già nella legge finanziaria dello scorso anno, che altrimenti non potrebbero essere utilizzate.

Preannuncio, infine, che il Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo non presenterà emendamenti ed invito gli altri Gruppi che l'abbiano già fatto a ritirarli, in modo da consentire la rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

COLLA. Signor Presidente, come Gruppo Lega Nord-per la Padania indipendente, abbiamo già presentato emendamenti che – mi dispiace per il collega Veltri – non abbiamo alcuna intenzione di ritirare.

Sottolineo, infine, che sono le ore 16,35 e che i lavori dell'Aula sono già iniziati da cinque minuti.

PRESIDENTE. Accogliendo l'invito a sospendere i lavori, avanzato dal senatore Colla, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20,30 di oggi. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta notturna di oggi.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

